



2016/0381(COD)

24.4.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Bendt Bendtsen

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	40
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI.....	42

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0765),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0499/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0000/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050⁵. Per **raggiungere** questo obiettivo, **gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del** parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri **dovrebbero**

Emendamento

(6) L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050. Per **conseguire** tale obiettivo, **è essenziale che l'attuale parco immobiliare, cui è riconducibile il 36 % di tutte le emissioni di CO₂ nell'Unione sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e sia decarbonizzato, per arrivare** entro il 2050

individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a medio (2030) e a lungo termine (2050).

⁵ Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).

a edifici a energia quasi zero. A tale fine, gli Stati membri e gli investitori hanno bisogno di una visione chiara che orienti le loro politiche e le loro decisioni d'investimento e che comprenda tappe e azioni nazionali ben definite in materia di efficienza energetica per conseguire gli obiettivi a breve (2030), medio (2040) e lungo termine (2050).

⁵ Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Gli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare devono riflettere l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (COP21) del 2015, tenendo conto del fatto che quasi il 50 % della domanda finale di energia dell'Unione riguarda esigenze di riscaldamento e raffreddamento, di cui l'80 % negli edifici. Al più tardi entro il 2050, gli obiettivi energetici e climatici dell'UE dovranno pertanto essere basati al 100 % sulle rinnovabili, il che può essere realizzato solo riducendo il consumo energetico e applicando pienamente il principio della priorità all'efficienza energetica ("energy efficiency first").

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza.

⁶ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Emendamento

(7) Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE, nella quale si inseriscono con maggiore coerenza, **e aggiornate, per chiarire le ambizioni relativamente a un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica. Le strategie di ristrutturazione a lungo termine e gli interventi di ristrutturazione che esse promuovono contribuiranno a incentivare la crescita e la competitività, mediante la creazione di posti di lavoro a livello locale non esternalizzabili, e a fornire ai consumatori energia pulita ed economicamente accessibile.**

⁶ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Per favorire il conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione garantendo un buon rapporto

costi-efficacia nonché ristrutturazioni edilizie efficaci in termini i costi, le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero integrare considerazioni volte a migliorare la salute e il clima degli ambienti interni, anche combinando le ristrutturazioni con la rimozione dell'amianto o di altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale di sostanze pericolose e favorendo il rispetto dei testi legislativi vigenti, come la direttiva 2009/148/CE.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Per arrivare a disporre di un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica e garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine diano luogo alle ristrutturazioni necessarie, occorre che gli Stati membri definiscano azioni misurabili e mirate, anche per i segmenti del parco immobiliare nazionali caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà energetica, per l'edilizia sociale e per le famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla dicotomia investitore/utente ("split incentives").

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quater) Le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero precisare i risultati attesi e il contributo al raggiungimento dell'obiettivo generale di efficienza energetica del 30 % entro il 2030, conformemente alla direttiva 2012/27/UE, tenendo conto che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le importazioni di gas del 2,6 % e contribuisce dunque attivamente all'autonomia energetica dell'Unione.

Or. en

Emendamento 7

**Proposta di direttiva
Considerando 7 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 quinquies) Obiettivi ambiziosi per una profonda ristrutturazione del parco immobiliare esistente creeranno milioni di posti di lavoro in Europa, soprattutto nelle piccole e medie imprese. In tale contesto, è necessario che gli Stati membri prevedano un collegamento chiaro tra le loro strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine e iniziative adeguate volte a promuovere le competenze e la formazione nel settore delle costruzioni e dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 8

**Proposta di direttiva
Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

Emendamento

(9) Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione ***secondo la metodologia enunciata nella presente direttiva***. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe ***essere coerente con gli attestati di prestazione energetica ed essere utilizzato per*** misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento, ***le prestazioni e il comfort degli ambienti interni*** e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, ***fornendo anche*** agli Stati membri, ***a loro scelta***, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici

Emendamento

(10) L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia, ***incluso il settore dei trasporti***; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ***diffusione della*** ricarica intelligente dei veicoli elettrici, ***e fornire altresì*** agli Stati membri, ***qualora decidano di farlo***, una base per usare le batterie delle auto come fonte di

per l'edilizia.

energia, *garantendo nel contempo che l'infrastruttura per i veicoli elettrici sia integrata negli sforzi di pianificazione urbana degli Stati membri*. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. **Perfino** soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione **oggi**. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

Emendamento

(11) La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. **Inoltre, le** soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, **oggi** non sono sufficientemente prese in considerazione **e dovrebbero essere ulteriormente esplorate, anche quali soluzioni per aiutare i consumatori in condizioni di povertà energetica**. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) *Specialmente nei grandi impianti*, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici *hanno dimostrato di sostituire efficacemente* le ispezioni. *L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni* nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Emendamento

(12) L'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici *presentano grandi potenzialità in termini di risparmi energetici considerevoli ed efficaci sotto il profilo dei costi, sia per i consumatori che per le imprese.* *L'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici si sono dimostrati efficaci specialmente nei grandi impianti, e in alcuni casi possono sostituire le ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni, poiché permettono di agire sulla base delle informazioni fornite, garantendo in questo modo risparmi energetici nel tempo.* L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa; *tuttavia, dovrebbe essere possibile esentare dall'obbligo di ispezione i sistemi tecnici esplicitamente coperti da un programma ESCO.* Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per sfruttare al meglio le misure **finanziarie** relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, **che dovrebbe** essere **valutata** confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Emendamento

(13) Per sfruttare al meglio le misure **di finanza pubblica** relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione **e promuovere ristrutturazioni olistiche quale migliore soluzione per garantire un'elevata prestazione energetica e un maggiore comfort degli ambienti interni. Le ristrutturazioni dovrebbero** essere **valutate** confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, **qualora ciò sia proporzionato all'entità della ristrutturazione, o utilizzando analoghi metodi di documentazione che siano adeguati e proporzionati.**

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) I meccanismi e gli incentivi finanziari dovrebbero ricoprire una posizione centrale nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine ed essere promossi attivamente dagli Stati membri, anche promuovendo criteri di efficienza energetica per i prestiti ipotecari per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, incoraggiando gli investimenti pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell'energia, affrontando ad esempio la questione delle norme contabili che fungono da

disincentivi e fornendo ai consumatori strumenti di consulenza accessibili e trasparenti relativamente alle opzioni di finanziamento di ristrutturazioni immobiliari improntate all'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; essi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, a garanzia di una comunanza coerente di obiettivi, comprensione, e impulso politico. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(19) Gli obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; essi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, a garanzia di una comunanza coerente di obiettivi, comprensione, e impulso politico. L'Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ***Essa rispetta pienamente le competenze degli Stati membri in conformità dell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1

Testo della Commissione

3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Emendamento

3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, **gli ascensori e le scale mobili**, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. all'articolo 2 è inserito il seguente punto:

"16 bis. "sistema di automazione e controllo dell'edificio": un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici per controlli automatici, compresi i dispositivi di bloccaggio, il monitoraggio, l'ottimizzazione, sia per il funzionamento che per l'intervento umano e la gestione, ai fini del funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 2 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

a) *il paragrafo 1 è formato dall'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica⁹, escluso l'ultimo comma;*

Emendamento

a) *è inserito il seguente paragrafo 1:*

"1. Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Tale strategia comprende:

a) una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;

b) l'individuazione di approcci e azioni efficaci in termini di costi per incoraggiare ristrutturazioni neutre sotto il profilo tecnologico, pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto delle soglie di intervento corrispondenti nel ciclo di vita degli edifici;

c) politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;

d) politiche e azioni rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale che evidenziano le prestazioni peggiori, alle famiglie in condizioni di povertà energetica e alle famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla dicotomia investitore/utente ("split incentives");

e) politiche e azioni rivolte a tutti gli edifici pubblici, inclusi quelli dell'edilizia sociale;

f) un'analisi delle iniziative nazionali intese a promuovere le competenze e la

formazione nel settore delle costruzioni e dell'efficienza energetica;

g) una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei singoli individui, del settore dell'edilizia, delle istituzioni pubbliche, compresi i comuni, e delle istituzioni finanziarie;

h) una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, inclusi i benefici di ordine non economico, come quelli per la salute.

[L'emendamento del relatore è basato sull'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE, con l'aggiunta di testo alle lettere b), g) (ex lettera d)) ed h) (ex lettera e)). Sono state inserite tre nuove lettere d), e) ed f).

⁹ *GU L 315 del 14.11.2012, pag. 13.*

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe e *misure* chiare per *riuscire a decarbonizzare il* parco immobiliare nazionale secondo l'obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030.

Emendamento

2. Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe e *azioni* chiare per *pervenire a un* parco immobiliare nazionale *decarbonizzato e ad alta efficienza energetica* secondo l'obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030 *e al 2040*.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri precisano come le tappe da essi previste contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo generale di efficienza energetica del 30 % nel 2030, conformemente alla direttiva 2012/27/UE e all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno l'80 % le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione di qui al 2050.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La strategia di ristrutturazione a lungo termine ***contribuisce*** inoltre ad alleviare la povertà energetica.

La strategia di ristrutturazione a lungo termine ***contempla*** inoltre ***azioni che contribuiscono*** ad alleviare la povertà energetica.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. Per orientare le decisioni di

3. Per orientare le decisioni di

PE603.067v01-00

18/45

PR\1123845IT.docx

investimento di cui al paragrafo 1, **lettera d)**, gli Stati membri istituiscono meccanismi per:

investimento di cui al paragrafo 1, **lettere da b) ad e)**, gli Stati membri istituiscono meccanismi per:

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1, **lettere b) e c)**;

Emendamento

a) aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato; **e**

Emendamento

b) ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato, **ad esempio applicando al fattore relativo alle garanzie reali oggetto di ristrutturazioni finalizzate a un'efficienza energetica certificata requisiti patrimoniali con una ponderazione del rischio inferiore;**

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo dell'energia e affrontare la questione dei possibili limiti giuridici, come l'interpretazione delle norme di contabilità per il debito pubblico; e

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) prevedere strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, ad esempio sportelli unici per i consumatori, che forniscano informazioni sugli strumenti finanziari disponibili per ristrutturazioni immobiliari improntate all'efficienza energetica.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Ogni Stato membro procede a una consultazione pubblica sul progetto di strategia di ristrutturazione a lungo termine quanto meno tre mesi prima della presentazione di detta strategia alla Commissione. Il risultato della consultazione pubblica è pubblicato in forma sintetica sotto forma di allegato alla strategia."

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) è inserito il seguente paragrafo 3 ter:

"3 ter. Ogni Stato membro riferisce in merito all'attuazione della sua strategia di ristrutturazione a lungo termine in conformità dell'articolo 19, lettera a), del regolamento (XXX) sulla governance dell'Unione dell'energia nel quadro della sua relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima."

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 7 – comma 5

Testo della Commissione

4. all'articolo 7, il quinto comma è **soppresso**;

Emendamento

4. all'articolo 7, il quinto comma è **sostituito dal seguente**:

"Gli Stati membri incoraggiano, in relazione agli edifici destinati ad una ristrutturazione importante, a valutare e tener presenti i sistemi alternativi ad alto rendimento per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.";

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"2. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, **con più di dieci posti auto**, almeno uno ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi¹⁰ **in grado di azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo**. Tale obbligo si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 1° gennaio 2025.

¹⁰ GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

Emendamento

"2. Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali, **con più di dieci posti auto**, sottoposti a ristrutturazioni importanti **riguardanti le infrastrutture elettriche dell'edificio o il parcheggio**, almeno uno ogni dieci sia dotato di un **adeguato pre-cablaggio o pre-tubazione, per consentire l'installazione di un** punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, **con una potenza uguale o superiore a 7 kW per ogni posto auto**. Tale obbligo si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 1° gennaio 2025.

¹⁰ GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici residenziali **di nuova costruzione** e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto comprendano **il** pre-cablaggio che **consente** d’installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici residenziali **nuovi** e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti **riguardanti le infrastrutture elettriche dell'edificio o il parcheggio adiacente o incorporato**, con più di dieci posti auto, comprendano **un adeguato** pre-cablaggio **o pre-tubazione con un potenza uguale o superiore a 7 kW** che **consenta** d’installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che **sono** già disciplinati **dalla** direttiva 2014/94/UE.”;

Emendamento

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici **a condizione** che **siano** già disciplinati **da requisiti analoghi a norma della** direttiva 2014/94/UE.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *Gli Stati membri assicurano che i parcheggi pubblici gestiti da enti privati siano soggetti agli stessi requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.*

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *Gli Stati membri provvedono a garantire procedure di autorizzazione e di approvazione semplificate per i proprietari e i locatari in modo da consentire la diffusione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali esistenti.";*

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

PE603.067v01-00

24/45

PR\1123845IT.docx

conformemente all'articolo 23 per integrare nella presente direttiva **la definizione di** «indicatore d'intelligenza» e le condizioni alle quali l'«indicatore d'intelligenza» sarà fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi locatari o acquirenti.

conformemente all'articolo 23 per integrare nella presente direttiva **un** «indicatore d'intelligenza» **conforme alla progettazione e alla metodologia riportate all'allegato I bis** e le condizioni alle quali l'«indicatore d'intelligenza» sarà **connesso agli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 e** fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi **investitori**, locatari o acquirenti.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

L'indicatore d'intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l'edificio è allacciato.”;

Emendamento

L'indicatore d'intelligenza rileva **i risparmi energetici potenziati**, le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l'edificio è allacciato.”;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.";

Emendamento

"6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, ***qualora ciò sia proporzionato all'entità della ristrutturazione, o utilizzando valori standard per il calcolo del risparmio energetico negli edifici o un'analoga metodologia di documentazione che sia pertinente e trasparente.***";

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Articolo 10 – paragrafo 6 bis

Testo della Commissione

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici ***frequentemente visitati dal pubblico*** con una superficie utile superiore a 250 m².

Emendamento

"6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici ***pubblici*** con una superficie utile superiore a 250 m².

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento *della caldaia* e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento *della caldaia* non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **70** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento *del generatore di calore* e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento *del generatore di calore* non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.";

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"2. *In alternativa al paragrafo 1, gli* Stati membri possono fissare requisiti

Emendamento

"2. *Gli* Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non

affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Emendamento

a) monitorare, **registrare**, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. ***In alternativa al paragrafo 1, gli*** Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. ***Gli*** Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **70** kW siano attrezzati con:

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 agli edifici che rispettano i requisiti di cui al paragrafo 2 o 3.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. I sistemi tecnici per l'edilizia esplicitamente disciplinati da un accordo contrattuale caratterizzato da un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica o da un altro criterio concordato di prestazione energetica, quali i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.”;

Emendamento

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **12** kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.”;

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"2. ***In alternativa al paragrafo 1, gli*** Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Emendamento

"2. ***Gli*** Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Emendamento

a) monitorare, **registrare**, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***In alternativa al paragrafo 1, gli*** Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW siano attrezzati con:

Emendamento

3. ***Gli*** Stati membri possono fissare requisiti affinché gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a **12** kW siano attrezzati con:

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 agli edifici che rispettano i requisiti di cui al paragrafo 2 o 3.

Emendamento 49

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. I sistemi tecnici per l'edilizia disciplinati da un accordo contrattuale caratterizzato da un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica o da un altro criterio concordato di prestazione energetica, quali i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.";

Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2028";

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2024";

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

9 bis. *all'articolo 19 è aggiunto il comma seguente:*

"La Commissione valuta, in particolare, la necessità di un'ulteriore armonizzazione degli attestati di prestazione energetica conformemente all'articolo 11 della presente direttiva e la fattibilità di introdurre il concetto di passaporto per la ristrutturazione degli edifici, quale elemento della sezione sulle raccomandazioni degli attestati di prestazione energetica, allo scopo di fornire una tabella di marcia a lungo termine e a tappe per specifici edifici.";

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e **all'occorrenza** sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.";

Emendamento

"In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.";

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo **secondo il** quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).";

Emendamento

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo **tenuto conto del** quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).";

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e **adeguata** ventilazione è calcolato in modo da **assicurare** livelli **minimi** di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Emendamento

Il fabbisogno energetico, **espresso in energia finale e primaria**, per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, **illuminazione** e ventilazione è calcolato in modo da **massimizzare i** livelli di salute, **qualità dell'aria interna** e comfort definiti dagli Stati membri **a livello nazionale o regionale**.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali nazionali o regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

Emendamento

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali, **stagionali o mensili** nazionali o regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione

I fattori di energia primaria detraggono la quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.'';

Emendamento

I calcoli **trattano** alla pari: a) l'energia da **fonti rinnovabili** prodotta **e utilizzata** in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera b
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I – punto 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'applicazione dei fattori di energia

primaria garantisce che si persegua una prestazione energetica ottimale degli immobili, a prescindere dalla fonte di energia e dal mix energetico, anche nel contesto dei regolamenti edilizi, sostenendo in tal modo anche l'attuazione nazionale dei requisiti di cui all'articolo 9.";

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2010/31/UE
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. è aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO I bis

Quadro metodologico generale comune per il calcolo di un "indicatore d'intelligenza" per gli immobili di cui all'articolo 8, paragrafo 6

1. La Commissione elabora un quadro metodologico generale comune per stabilire l'entità dell'indicatore d'intelligenza, valutando la capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il suo funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.

Il quadro metodologico tiene conto di un numero di elementi compresi i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, i termostati intelligenti, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica intelligenti dei veicoli elettrici, lo stoccaggio dell'energia e l'interoperabilità di tali elementi. Tali impatti sono valutati per i potenziali benefici a livello di efficienza e

prestazione energetica, così come per la flessibilità, le condizioni climatiche interne e il comfort che vengono resi possibili nel pertinente edificio o unità abitativa.

2. *L'indicatore d'intelligenza è stabilito e calcolato in conformità di tre funzionalità chiave relative all'edificio e ai suoi sistemi tecnici per l'edilizia:*

a) la capacità di mantenere in modo efficiente un elevato livello di prestazione e di funzionamento dell'edificio mediante la riduzione della domanda di energia e un uso maggiore dell'energia da fonti rinnovabili, compresa la capacità di un edificio di autogestire la propria domanda o la generazione in loco attraverso una nuova gestione delle proprie risorse;

b) la capacità di adattare il proprio funzionamento in risposta alle esigenze dell'occupante garantendo livelli elevati di salute e condizioni climatiche interne, prestando la dovuta attenzione alla disponibilità di schermi di facile utilizzo e al controllo a distanza; e

c) la flessibilità della domanda energetica complessiva di un edificio, che è misurata in termini di quota del carico dell'edificio che può essere trasferita in un dato momento in riferimento al picco di kW, e la capacità in termini di kWh di fornire tale flessibilità alla rete, compresi il ritiro e l'iniezione.

Ciò consentirebbe e sosterebbe la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell'energia elettrica conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.*

Il quadro metodologico tiene conto delle norme europee di contabilità, in particolare quelle elaborate nell'ambito del mandato M/480.

3. *Il quadro metodologico garantisce la piena interoperabilità tra i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e*

controllo dell'edificio, gli elettrodomestici incorporati e i termostati intelligenti all'interno dell'edificio e promuove l'uso delle norme europee, compresa l'ontologia di riferimento per i dispositivi intelligenti. L'indicatore intelligente esamina e fissa un valore relativo all'apertura verso i sistemi terzi, per le infrastrutture come la rete elettrica, l'infrastruttura per i veicoli elettrici e gli aggregatori della gestione della domanda, allo scopo di garantire la compatibilità delle comunicazione, dei sistemi di controllo e della trasmissione dei dati o segnali pertinenti.

4. Il quadro metodologico include il processo di trattamento dei dati all'interno di un edificio o al di là dei confini di un edificio, che potrebbe includere i dati originati dall'edificio stesso, dall'utilizzatore o dall'occupante o da essi ricevuti. Tale processo si basa su protocolli che consentono lo scambio di messaggi autenticati e criptati tra l'occupante e i pertinenti prodotti o dispositivi all'interno dell'edificio. In particolare nel trattamento dei dati personali, quali i dati provenienti da una misurazione o una misurazione divisionale frequente e remota o i dati trattati dagli operatori di reti intelligenti, sono garantiti i principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza. Tale quadro metodologico comune copre i dati in tempo reale e i dati relativi all'energia provenienti da soluzioni basate sul cloud e garantisce la sicurezza dei dati, delle letture dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la vita privata dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la vita privata.

5. Il quadro metodologico tiene conto dell'influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l'esistenza di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta

*velocità, come l'etichetta volontaria "predisposta per l'alta velocità", e l'esistenza di un punto di accesso per i condomini, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**.*

6. Il quadro metodologico fissa il formato o la rappresentazione grafica più adeguata del parametro dell'indicatore d'intelligenza e dovrebbe essere semplice, trasparente e facilmente comprensibile per i consumatori, i proprietari, gli investitori e i partecipanti al mercato della gestione della domanda. Esso integra l'attestato di prestazione energetica.

** Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).*

*** Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014)."*

Or. en

MOTIVAZIONE

Il parco immobiliare dell'Unione assorbe una parte sostanziale della domanda finale di energia in Europa, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili. Un parco immobiliare più efficiente costituisce un significativo potenziale in termini di miglioramento della sicurezza energetica, riduzione delle importazioni di energia verso l'Europa, riduzione delle bollette energetiche per i consumatori europei di energia, condizioni di vita più sane e una maggiore crescita e occupazione, in particolare per le PMI.

Per soddisfare i nostri impegni internazionali nell'ambito dell'accordo COP21 e conseguire in maniera efficiente sotto il profilo dei costi gli obiettivi di decarbonizzazione e di efficienza energetica dell'Unione, è necessario che i settori non-ETS, come ad esempio gli edifici e i trasporti, esprimano le loro potenzialità. Pertanto è necessaria una direttiva ambiziosa e lungimirante sulla prestazione energetica nell'edilizia onde garantire un parco immobiliare europeo altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato.

Rafforzamento della pianificazione e delle azioni a lungo termine da parte degli Stati membri

Un elemento chiave per garantire la necessaria ristrutturazione del parco immobiliare è costituito dalle strategie di ristrutturazione a lungo termine incluse nei piani nazionali in materia di clima ed energia del regolamento sulla governance.

Il relatore raccomanda di rafforzare i requisiti relativi al contenuto delle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine, al fine di realizzare le ristrutturazioni necessarie con particolare riferimento al parco immobiliare esistente. Gli Stati membri devono garantire, tenendo nella dovuta considerazione la sussidiarietà, strategie di ristrutturazione globali e ambiziose, le quali delineino le azioni specifiche rivolte al parco immobiliare con le prestazioni peggiori, affrontino la frammentazione degli incentivi, tenendo conto delle soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici, affrontando i limiti contabili legali per gli investimenti pubblici, e garantendo l'accesso alle informazioni sugli strumenti finanziari disponibili per la ristrutturazione energetica a favore dei consumatori.

Requisiti proporzionati in materia di elettromobilità

La proposta della Commissione mira a utilizzare la revisione della direttiva al fine di contribuire ulteriormente alla decarbonizzazione dei trasporti, utilizzando l'infrastruttura intorno agli edifici per agevolare la diffusione delle infrastrutture per la mobilità elettrica.

Il relatore suggerisce di prestare attenzione ai requisiti della direttiva concernenti il pre-cablaggio o la pre-tubazione, onde assicurare un livello proporzionato dei costi, e di far sì che l'obbligo riguardi soltanto le ristrutturazioni connesse, ovvero le infrastrutture elettriche o i posti auto, per garantire che gli incentivi per le ristrutturazioni non siano compromessi. Inoltre, il relatore rafforza l'obbligo per quanto concerne gli edifici pubblici e i parcheggi pubblici gestiti da enti privati, al fine di garantire che le autorità pubbliche apportino un contributo adeguato.

Una migliore regolamentazione e incentivi efficaci per le ristrutturazioni

La proposta originaria della Commissione include vari suggerimenti volti ad aggiornare la

direttiva esistente per garantire la riduzione degli oneri amministrativi in sede di ristrutturazione e offrire condizioni migliori per effettuare le ristrutturazioni energetiche.

Il relatore si basa su tale proposta al fine di garantire una regolamentazione migliore e incentivi adeguati per gli interventi di ristrutturazione energetica. I suggerimenti includono il rafforzamento degli elementi della proposta relativi all'uso dell'automazione negli edifici, al fine di chiarirne il valore in quanto tale e precisarne l'utilizzo in alternativa alle ispezioni per finalità di semplificazione. Il relatore definisce inoltre le condizioni specifiche, la portata e le finalità per la delega di competenze alla Commissione ai fini dello sviluppo dell'indicatore di intelligenza. Inoltre, il relatore suggerisce di precisare i requisiti in materia di documentazione per i risparmi energetici realizzati con le ristrutturazioni per garantire che vi sia proporzionalità mediante l'introduzione di opzioni di documentazione alternative e adeguatamente sicure, in modo da non compromettere gli incentivi destinati alle ristrutturazioni.

Immagine corretta della prestazione energetica degli edifici

La Commissione propone che il calcolo del fattore di energia primaria (PEF) preveda la detrazione e la parità di trattamento delle energie rinnovabili prodotte in loco e non. Il PEF è utilizzato per il calcolo della prestazione energetica di un edificio.

Il relatore è favorevole al mantenimento della parità di trattamento delle energie rinnovabili in loco e non, al fine di garantire una diffusione efficace delle energie rinnovabili sotto il profilo dei costi, ma sopprime il riferimento alle detrazioni obbligatorie, in quanto ciò comporta il rischio di compromettere la corretta rappresentazione dell'effettivo consumo di energia e delle prestazioni degli edifici. In questo modo potrebbero essere compromessi gli incentivi volti a migliorare l'efficienza energetica. Tutte le altre questioni in materia di PEF restano regolamentate dalla direttiva sull'efficienza energetica e dalla direttiva sulle energie rinnovabili.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Organizzazione
European Building Automation and Controls Association, EU.bac
Velux
Danish Energy Association
Rockwool
DG Energy
Veolia
Schöck
DONG Energy
Estonian Energy Ministry
Buildings Performance Institute Europe, BPIE
AFCO Worldwide
European Heat Pump Association, EHPA
KREAB
EUFORES
Confederation of Danish Industries, DI
Active House Alliance
European Alliance to Save Energy, EU-ASE
EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION asbl
Schneider Electric
EpiCenter
EON
Danish District Heating Association, DANVA
Electric Underfloor Heating Alliance
ENEL SPA
Confederation of Danish Enterprises
Novozymes
Euroheat & Power
UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE
Bosch
AmCham EU
The Danish Construction Association
Danish Ministry for Climate and Energy
Eco Council Denmark
Smart Energy Demand Coalition EU
WWF
Danish Association of Construction Clients, DACC
Local Government Denmark
European Historic Houses Association
International Union of Property Owners
Director General of the European Property Federation
Council of European Municipalities and Regions

Orgalime
CEZ group
Eni
European Environmental Bureau (EEB)
Climate Action Network Europe
European Energy Forum
HydrogenEurope
GD4S coalition
Eurelectric
SolarPowerEurope
WindEurope
FireSafeEurope
VOEWG
Swedish PermRep
Green Building Council Denmark
Confederation of Norwegian Enterprise
REHVA
ENGIE
Statoil
E.on
Fleishman Hillard
GRDF
Saint Gobain
PlasticsEurope
European Construction Industry Federation
Grace Public Affairs
Smart Energy Demand Coalition
European Forum for Manufacturing
British Chamber of Commerce in Belgium
Council of Gas Detection and Environmental Monitoring (CoGDEM)
European Facility Management Coalition
EuroCommerce
EDSO for Smart Grids
EnerginetDK
EnergyCoalition
Danfoss
Grundfoss
EnergiWatch
Cembreau
EDF
Dalkia
Enel
BDEW - German Association of Energy and Water Industries
EPEE
European Builders Confederation (EBC)
Eurima
EuroAce - European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings

FIEC - European Construction Industry Federation
Tesla
CoGen
European Federation of Building and Woodworkers
European Aluminium
Fédération du Commerce et de la Distribution
Knauf Insulation
The European Chemical Industry Council, CEFIC
CableEurope
BASF
ABB
Norsk Hydro ASA
CEMEX
Association of North German Chambers of Commerce and Industry
European Engineering Industries Association
International Energy Agency
European Copper Institute
BDR Thermea
EC Power A/S
Platform for Eletro-Mobility
European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF)
German Federation of Companies in the Gas and Water Industry (figawa)
Glass for Europe
Shell
GreenEnergyOptions, GEO
SustainSolutions
European Mortgage Federation
European Construction Industry Federation
Siemens
Vattenfall
EUnited
HSSE
Dow
Renault Group
Transport & Environment
Bellona
Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ)
Vestas
Housing Europe
Danish Social Housing Federation
Dutch Social Housing Federation
French Social Housing Federation
German Social Housing Federation
European Union of House builders and Developers
BEUC
World Green Building Council (WorldGBC)
Snam S.p.A.

BDI/BDA The German Business Representation
European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services
German Retail Federation
Architects' Council of Europe - Conseil des Architectes d'Europe
Swedish Petroleum and Biofuel Institute
AFEP
Cercle de l'Industrie
ES-SO European Solar Shading Organization
E3G - Third Generation Environmentalism
European Economic and Social Committee
European Heating Industry (EHI)
Federal Chamber of German Architects
European Federation of National Organisations Working with the Homeless
NALCO Water
Avisa Partners
LightingEurope AISBL
BMW Group
Ecofys
Danske Arkitektvirksomheder
United Technologies Corporation UTC
EU association for engineering building services and installers
European Geothermal Energy Council
AEBIOM
EuroFuel
Rud-Pedersen
Client Earth